

CONVENZIONE
PER IL TIROCINIO DI STUDENTI PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCO

TRA

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA** (di seguito Università), con sede a Varese (Va) in Via Ravasi 2, P. IVA: 02481820120 - C.F.: 95039180120, rappresentata dal Rettore *pro-tempore* Prof. Alberto Coen Porisini, nato a Torino (TO) il 21/11/1961, domiciliato per la carica in Varese, via Ravasi 2,

E

il **TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO**, di seguito Tribunale, con sede a Lecco, Corso Promessi Sposi 27/f - Codice Fiscale e Partita IVA 83011620131, rappresentato dal suo Presidente. Dott. Ersilio Secchi

PREMESSO

- Che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, bensì periodi di formazione e di orientamento al lavoro finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso una conoscenza diretta del mondo del lavoro nella fase di transizione mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale;
- Che i tirocini promossi dall'Università verso il Tribunale sono di natura curriculare, sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa;
- Che i tirocini possono essere svolti presso datori di lavoro pubblici o privati, nel rispetto dei limiti quantitativi indicati dalla normativa vigente;
- Che i tirocini devono essere svolti nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Che il Tribunale di Lecco intende incrementare l'esecuzione di programmi volti a consentire a studenti laureandi meritevoli lo svolgimento di tirocini presso il Tribunale, con affidamento ai magistrati ed al personale di Cancelleria, per l'acquisizione di conoscenze pratiche dei vari uffici giudiziari, dei processi di lavorazione, dello svolgimento delle udienze, della preparazione ed archiviazione delle pratiche, sia sotto il profilo giudiziario che amministrativo;
- Che l'Università è interessata a che il maggior numero possibile di propri studenti laureandi partecipi ai predetti momenti formativi ed intende collaborare con il Tribunale concorrendo alla redazione dei piani di lavoro, operando un controllo sull'*iter* formativo e provvedendo direttamente alla tenuta di alcune lezioni teorico-pratiche finalizzate all'approfondimento delle principali tematiche esaminate dagli studenti nel corso del tirocinio.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Durata del Tirocinio

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio che sarà svolto dagli studenti per un periodo minimo di tre mesi e massimo di otto mesi.

Art. 2 - Definizione del tirocinio

Il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso la propria sede di Corso Promessi Sposi 27/f - Lecco, soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente di seguito denominati "tirocinanti".

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso universitario, dovrà perseguire obiettivi didattici, di acquisizione di conoscenza dell'amministrazione giudiziaria e di orientamento nella pratica giudiziaria anche al fine di agevolare le future scelte professionali e in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali di cui al successivo Art. 3.

Ogni tirocinio è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti Formativi Individuali. Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.

La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti e il tirocinante.

Nell'ambito della preselezione che le compete in via esclusiva, l'Università verificherà che i candidati studenti siano iscritti ad uno degli ultimi due anni del Corso quinquennale di Laurea in Giurisprudenza e presentino requisiti di adeguatezza rispetto al tirocinio da compiersi.

Il Tribunale potrà in qualunque momento, previo concerto con il tutore, qualora il tirocinante mostri di non svolgere il tirocinio con il dovuto impegno, ovvero di non possedere i requisiti attitudinali e di preparazione necessari alla prosecuzione del tirocinio, comunicare all'Università ed all'interessato la cessazione anche immediata del tirocinio stesso.

Sono cause di recesso del singolo tirocinio per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- b) mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del progetto formativo o dell'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- c) venir meno della garanzia offerta dal soggetto promotore a che il tirocinante usufruisca dell'assicurazione di cui all'art. 4.

Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato tempestivamente alle altre parti coinvolte in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo alla ricezione di tale comunicazione.

Ai fini di cui sopra il Tribunale valuterà anche segnalazioni dell'Università in merito all'opportunità dell'interruzione del tirocinio.

Al termine del tirocinio verrà rilasciata al tirocinante apposita certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il Tribunale e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Nessuna responsabilità fa capo al Tribunale o all'Università per eventuali impossibilità nella prosecuzione del tirocinio.

Il Tribunale si riserva di determinare il numero dei tirocinanti che potranno essere contemporaneamente presenti.

Art. 3 - Progetto Formativo

La durata del tirocinio potrà variare da un minimo di tre ad un massimo di otto mesi, e si svolgerà di massima nell'arco dell'anno compreso tra settembre e giugno, e comporterà un impegno orario compatibile con la frequenza universitaria; il tirocinio potrà effettuarsi anche nei mesi di luglio e agosto in relazione a specifiche richieste di tirocinanti e compatibilmente con la possibilità degli uffici giudiziari di accoglierli in relazione alla ordinaria riduzione del personale nel periodo feriale.

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio di formazione e orientamento saranno determinati congiuntamente tramite il Progetto formativo di orientamento (di seguito Progetto).

Nel Progetto vengono indicati i nominativi dei responsabili del progetto in Tribunale, incaricati di seguire la corretta esecuzione del progetto, dei tutori dei tirocinanti in Università, incaricati di verificare il proficuo apprendimento dei tirocinanti. Ciascuna delle parti può effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio previa comunicazione.

Art. 4 - Obblighi del Soggetto promotore (Università)

L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del Tribunale (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori del Tribunale, ma rientranti nel Progetto.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni sono indicati nel Progetto di cui al precedente Art. 3.

L'Università si impegna a fornire i docenti per le lezioni teorico-pratiche che saranno indicate nel progetto.

Il soggetto promotore si preoccupa di monitorare il rispetto dei diritti e degli obblighi del tirocinante.

Il soggetto promotore, con l'eventuale collaborazione del soggetto ospitante, garantisce al tirocinante che lo richiede il rilascio di attestazione o certificazione delle competenze acquisite con il tirocinio.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto Ospitante

Il Tribunale si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il Progetto concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a non assegnare al tirocinante compiti che non rivestano adeguata valenza formativa (quali attività di mera segreteria o di mero disbrigo pratiche presso le cancellerie);
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione del percorso formativo;
- a inviare periodicamente entro il 30/6 avviso relativo alle disponibilità di posti per laureandi per l'anno successivo, cui l'Università darà adeguata pubblicità con gli strumenti anche telematici ritenuti adeguati allo scopo;
- a considerare il tirocinante, pur non costituendo il tirocinio rapporto di lavoro, in ottemperanza del D.Lgs. 81/08, come fruitore delle stesse tutele, della stessa formazione e delle stesse informazioni in materia di sicurezza adottate per la mansione corrispondente del proprio personale (cfr. art. 37 D.Lgs. 81/08 "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"; "Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011"; "artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/08") e provvede al riguardo rendendolo edotto delle medesime raccomandazioni, dei medesimi ordini di servizio, dei medesimi programmi formativi posti in essere nel periodo per il personale in servizio, nonché delle disposizioni già adottate in materia;
- a fornire tutte le informazioni richieste per l'attivazione e il monitoraggio del tirocinio e delle eventuali variazioni in itinere nel rispetto degli obblighi di legge e a collaborare col soggetto

promotore nel monitoraggio dell' esperienza e nella redazione della relazione finale, ove prevista.

Art. 6 - Obblighi del Tirocinante

Il Soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal Progetto, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni dei responsabili e dei tutori e far riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre esigenze svolgendo le attività concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti in Tribunale;
- mantenere l'obbligo di segretezza e riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni di cui dovesse venire a conoscenza durante il tirocinio;
- richiedere autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni da consegnare a terzi, aventi ad oggetto in tutto o in parte quanto appreso nel corso del tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta.

Art. 7 - Durata della Convenzione e Recesso

La presente Convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di tre anni e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa comprese eventuali proroghe e verrà rinnovata previo accordo esplicito tra le parti.

Art. 8 - Disposizioni di chiusura/Rimandi

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci; di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto /a propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 - Registrazione e spese

Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'Università degli Studi dell'Insubria assolve all'imposta di bollo in modo virtuale per la parte di propria competenza, € 32,00 - ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I e art. 15 del D.P.R. 642/1972. – Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Tribunale Ordinario di Lecco

Il Presidente

Università degli Studi dell'Insubria

Il Rettore